

AULA 'B'

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

**INVALIDITA'
SPESE
PROCESSUALI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3178/2025

Dott. ROSSANA MANCINO

- Presidente - Ud. 09/12/2025 CC

Dott. MARIA CASOLA

- Consigliere -

Dott. FABRIZIO GANDINI

- Consigliere -

Dott. RICCARDO ROSETTI

- Rel. Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3178-2025 proposto da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato

[REDACTED]

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
 in persona del legale rappresentante pro tempore,
 rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] [REDACTED]

2025**5108**

[REDACTED]

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 09/01/2025

R.G.N. 20286/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
 09/12/2025 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI.

RILEVATO CHE



1. [REDACTED] impugna quanto alla statuizione relativa alle spese di lite il decreto di omologa depositato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. in data 09/01/2025 dal Tribunale di Napoli – sezione lavoro nel procedimento r.g. 20286/2023 a seguito di ricorso per il riconoscimento del requisito sanitario utile alle provvidenze per gli invalidi civili e per il riconoscimento dello status di handicap grave.
2. L'INPS si è costituita con controricorso rimettendosi in sostanza alla Corte e chiedendo la compensazione delle spese del grado di legittimità.
3. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 9/12/2025.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere il decreto impugnato violato i parametri minimi previsti nelle tabelle indicate al d.m. n. 55/2014 così come modificati dal d.m. 147/2022 applicabile ratione temporis.
2. Il motivo è fondato.
 - 2.1. Il Tribunale di Napoli ha liquidato a titolo di compensi professionali per il procedimento di accertamento tecnico preventivo la somma di euro 1.170,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
3. Nella fattispecie il valore della controversia era ascrivibile allo scaglione compreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro. In proposito rileva il precedente costituito da Cass. 9/12/2024, n. 3157 che riconosce per accertamento tecnico preventivo susseguente a domanda relativa a due prestazioni (in materia di indennità di accompagnamento e handicap grave) il valore minimo delle spese nella somma di euro 1.528,00.



4. Quando l'oggetto del giudizio sia costituito da due domande, di cui la prima volta all'accertamento del requisito sanitario preordinato alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e la seconda volta al riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, co. 1 e 3, l. n. 104/1992, che è di valore indeterminabile (Cass. n. 29311 del 2020), la richiesta cumulativa dei due accertamenti sanitari comporta che il valore della causa debba determinarsi in relazione al quarto degli scaglioni di cui all'allegato al d.m. n. 55/2014, ossia tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (Cass. nn. 34839 del 2022 e 6769 del 2023).

[Numero sezionale 5108/2025](#)
[Numero di raccolta generale 969/2026](#)
[Data pubblicazione 16/01/2026](#)

5. Dovranno, poi, applicarsi, per la liquidazione dei compensi, i parametri del d.m. n. 55/2014 per come modificati dal d.m. n. 147/2022, che, all'art. 6, prevede che le nuove tariffe "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"; che, conformemente a quanto affermato da Cass. S.U. n. 17405 del 2012, deve infatti ritenersi "esaurita successivamente" alla entrata in vigore del decreto recante i nuovi parametri tariffari "la prestazione che, iniziata e in parte svoltasi nella vigenza della pregressa regolamentazione", si conclude nella vigenza della nuova disciplina (cfr. in tal senso anche Cass. n. 31884 del 2018).

6. Ove si ritenga di operare la riduzione al 50% dei valori medi dei compensi previsti per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria il compenso professionale non potrà essere inferiore, per la fase di accertamento tecnico preventivo, alla somma minima di euro 1.528,00.

7. Il provvedimento impugnato non si è attenuto a questi principi e va cassato con rinvio al Tribunale di Napoli cui è



demandata anche la regolazione delle spese del procedimento

di legittimità.

8. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del d.lgs. n. 196/2003, in presenza di dati sensibili a tutela della dignità dell'interessato e della riservatezza del diritto alla salute, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.

Il Presidente

Rossana Mancino

